

DONO

RIVISTA PENALE

DI

DOTTRINA, LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA


DIRETTA

DA

LUIGI LUCCHINI

Volume XXI

I della Seconda serie



TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

VIA CARLO ALBERTO, 33

1885

AI LETTORI,

È ormai compiuto **un** decennio **dacchè** la *Rivista Penale* cominciò le sue pubblicazioni, e non **deveriescire** senza profitto, per me e per gli **egregi** che l'**anno** onorata della loro cooperazione o considerazione, riandare alquanto il cammino percorso, prima di rimettersi in via.

Non è ne' miei intendimenti sfruttare quest'occasione per fare un panegirico della Effemeride da me fondata e diretta.

Se la *Rivista* **recò** qualche servizio alla scienza ed alla pratica, se la sua **esistenza non fu del tutto inutile al progresso della legislazione, lo dicano i** benevoli miei collaboratori e lettori.

È troppo ovvio che, perseverando nell'opera, io lo faccia non senza qualche soddisfazione, dopo le molte e assidue cure che vi **ò** consacrato.

Laonde **sarà** bene che a questo esame retrospettivo, di coscienza, come **suol** dirsi, io mi accinga schiettamente, mettendo carte **in** tavola, **così** come se parlassi meco stesso, per rendermi conto di ciò che la *Rivista* **à** fatto sinora e di ciò che le resta a fare in seguito.

D'altronde le faccende sue son troppo palesi, dalla **pubblicità** e dalla maggior diffusione traendo la vita sua medesima, **perchè** io possa cimentarmi impunemente ad esagerarne le gesta o ad impicciolarne le peccata.

Questa specie di bilancio consuntivo **abbraccierà** poi un periodo abbastanza lungo della vita scientifica e legislativa in generale, e quindi **offerirà** anche modo di passare un **po'** in rivista le vicende delle discipline penali in questi dieci anni, tanto sotto l'aspetto della dottrina, quanto sotto quello del diritto positivo.

*
*
*

Mi duole ricordare l'occasione d'onde trasse **più** immediata origine il pensiero di pubblicare questa *Rivista*. Nella tornata del 24 febbraio 1874 il ministro Vi gliani presentava al Senato il Progetto del Codice penale italiano; ed era naturale che, dopo una gestazione di ben dieci anni, fosse divisa

Diritti di proprietà riservati.
Proibita qualsiasi **riproduzione** o traduzione.

da tutti la fiducia di veder **tradotto** in legge il Progetto, comunque in più punti non corrispondesse alle risultanze progressive del lungo lavoro percorso. **E** però, sia per quella **lusinga**, sia nell'intento di contribuire a perfezionarne il dettato, era **pur** naturale che si ritentasse la prova d'istituire un organo speciale delle discipline **penali**, **più** volte innanzi fallita, sebbene talora iniziata con dotti e poderosi sforzi.

Or mi duole appunto ricordare la ragione prossima che determini, il sorgere della nostra Effemeride, **perchè** pur troppo quel Progetto, dato nelle secche ministeriali e parlamentari, è ben lungi ancora dal diventar legge; **ed** il nuovo Codice penale italiano, nuova tela di Penelope, si offre alla mente di noi studiosi di queste discipline quale una delle tante favole, dei tanti miti di cui s'intesse la nostra legislazione.

Trascinato dal Senato alla Camera, da questa a quello; palleggiato dall'uno all'altro dei Ministri che si sono succeduti nel dicastero della Giustizia, sospinto di qua e di **là** dalla volubile corrente degli opinamenti individuali; quando sopracarico di **zavorra** poliziesca, quando soggetto ad empirici strappi e spogliazioni in pro' di altri Codici e leggi; ora commesso alle solenni **discussioni** dei corpi legislativi, ora sottoposto alla revisione di imponenti Commissioni tecniche ed ora rimaneggiato nella intimità del gabinetto ministeriale; invano esso passi, sotto il giogo del Senato nel 1875, della Commissione Mancini nel 1876-77, della Camera nel 1877; invano vi spesero attorno le loro cure il ministro Tajani nel 1879, il ministro Villa nel 1881, il ministro Zanardelli nel 1882-83; invano il ministro Savelli sullo scorcio del 1883 lo ripresentava alla Camera dei Deputati: il Progetto del nuovo Codice penale italiano, **elaborato**, rimaneggiato, discusso, riveduto, con varia fortuna, per oltre un **ventennio**, è rimasto sempre ed è tuttora **un** Progetto.

La *Rivista Penale* tuttavia **à** seguito con cura indefessa le principali fasi di elaborazione del Progetto, che sono segnate dai nomi dei ministri **Vigliani, Mancini** e Zanardelli, e per ciascuna di esse porse ampia messe di materiali e ai studi.

Fra i materiali van notati il testo del 1° libro dello schema Mancini, comparato, articolo per articolo, al testo degli schemi 1868 e 1870 e dei Codici sardo e toscano, ed **un** ampio riassunto delle discussioni avvenute in seno al Senato ed alla Commissione ministeriale che riesamini, il travaglio senatoriale, e dei pareri e voti esposti dalla magistratura, dalla curia, e da quanti altri furono **interpellati** all'uopo dal Governo.

Negli studi critici cooperarono meco reputatissimi scrittori, così giureconsulti come psichiatri, non solo italiani (Carrara, Paoli, **Buccellati**, Tolomei, **Brusa, Caluci**, Benevolo, ecc., fra i primi; Lazzaretti, **Berti**, ecc., fra i secondi), **maanche** stranieri (**Lucas, Molinier, Hornung, Geyer, Wahlberg**, ecc.); mentre poi nulla fu scritto o discusso fuori della *Rivista* di cui non si porgesse in questa accurata notizia.

Molteplici furono le cagioni che impedirono venisse **a maturanza** il

frutto di tanta elaborazione **scientifica** e legislativa, — in gran parte quelle stesse che resero pur vani gli sforzi per la riforma penale anche in altri paesi, come in Spagna, in Francia, in Austria, nella stessa Inghilterra. Quali sono da attribuirsi all'indole propria di questo ramo della legislazione, per la gravità delle questioni e degli interessi che vi si riferiscono; quali si attengono alle **difficoltà** proprie del sistema parlamentare che ci governa. Fra noi **più** specialmente dobbiamo noverare, nel primo ordine di cause, il grave problema della pena capitale, che sino a poco tempo fa infervorava e divideva gli animi; nel secondo ordine, la **varietà** delle scuole, dei **principi**, degli indirizzi seguiti dai cultori della materia, che **anno** molti e troppi rappresentanti nelle aule ministeriali e parlamentari. Quest'ultima causa (per tacere della prima, ormai esaurita, siccome dirò **più** innanzi), congiunta allo stato sempre più inerte e dissolvente delle funzioni legislative, **à** specialmente paralizzato il processo di normale maturazione dello schema; il quale attende ora il messia che lo tolga dal limbo parlamentare, dove miseramente giace da oltre un anno, senza dar segno di vita.

E confidiamo che il messia abbia ad essere Enrico Pessina, l'attuale Guardasigilli, che **già** ebbe tanta parte nei lavori ministeriali e parlamentari del Progetto, e che accettando l'alto **ufficio**, cui **testè** fu assunto, deve aver considerata la sanzione del nuovo Codice penale come il massimo **obiettivo** delle **sue** cure ministeriali ed il degno coronamento della sua grande e meritata rinomanza nelle penali discipline.

• •

Nè in altri minori cespiti legislativi fu **più** feconda e fortunata l'opera ministeriale e parlamentare. Pur seguendo con occhio vigile il movimento legislativo italiano, non fu dato alla nostra *Rivista* di registrare ed illustrare che poche leggi sanzionate nello scorso decennio. Prescindendo dalla legge 24 giugno 1874 sui giurati, già sanzionata prima che la *Rivista* venisse **alla** luce, e di cui pure offri agli studiosi il primo commento, sole notevoli leggi d'ordine penale o contenenti disposizioni sistematiche di un tal ordine furono: la legge 30 giugno 1876 sui mandati di comparizione e di cattura, la legge sulla pesca 4 marzo 1877, quella forestale 20 giugno 1877, la legge elettorale politica 22 gennaio 1882, pei reati in materia di elezioni, ed il Codice di commercio 31 ottobre 1882, per le disposizioni che regolano i delitti di bancarotta ed altre frodi commerciali. Di queste leggi, **nonchè** delle minori (30 giugno 1876, relativa al giuramento nei giudizi civili e penali, — 21 aprile 1877, sulla competenza pei reati commessi nei bagni penali, — 6 maggio 1877, sulla **pubblicità** dei resoconti giudiziari, — 29 giugno 1879, sulle carte da giuoco, — 18 maggio 1882, sulle rappresentazioni teatrali, ecc.), e dei regolamenti ad esse relativi, la *Rivista* curò l'esposizione e l'illustrazione, massime con la scorta degli atti parlamentari.

Non è però da credere che una copia si scarsa di leggi corrispondesse ad un bisogno meno sentito di provvedimenti e riforme legislative. Tutt'altro ! Dalle fucine ministeriali della Giustizia, dell'Interno, e sinanco del Commercio, uscirono e si depositarono sul tappeto parlamentare numerosi disegni di legge, che la *Rivista non à trascurato di seguire ed analizzare*, ma che anch'essi, più o meno lungamente elaborati, ebbero sinora la mala sorte toccata al Progetto del Codice penale. Per dire dei maggiori, accenneremo quelli che concernevano i provvedimenti eccezionali di p. s. del 1875 (ministro Canale) rimasti privi della sanzione sovrana, la precedenza del matrimonio civile al religioso (Conforti), l'istituzione della Corte Suprema di giustizia (Tajani), la riforma di alcune disposizioni del Codice di procedura penale (Villa), il divorzio (Id.), la legge di pubblica sicurezza (Depretis), i manicomi pubblici, privati e criminali (Id.), la caccia (Berti), gli scioperi (Id.), ecc.

Nè il Governo soltanto, ma pure gli onorevoli deputati solleccitarono frequenti e numerosi provvedimenti e riforme, vuoi con proposte di legge di loro iniziativa (ad esempio : sull'art. 202 dell'Ord.° giud.° — Della Rocca; sull'ammonizione di polizia — Vasari-Crespi; sul riscatto delle contravvenzioni — Camici; sulle provvegeniche nei giudizi penali — De Crecchio; sulla sanità pubblica — Toaldi; sulla tutela edilizia ed industriale — Minighetti, Luzzati e Del Giudice), vuoi con mozioni ed interpellanze, ovvero nelle Relazioni o discussioni dei singoli bilanci (ira cui ricorderò ripetuti voti espressi in argomento di carceri, di manicomi criminali, di ammonizione e domicilio coatto, di polizia in genere, di giustizia correzionale, di spese giudiziarie, di magistratura, di matrimoni religiosi, di emigrazione, di sostituzione, di carcerazione preventiva, di minorenni corrigendi, ecc.).

Laonde possiamo con sicurezza affermare che i risultati dell'opera legislativa furono in questo decennio molto inferiori, tenuto conto soltanto di ciò che interessa le nostre discipline, alle esigenze ed ai bisogni di riforma e di progresso delle istituzioni.

*
* *

Ma il Parlamento non è che un pallido riflesso del movimento intellettuale e delle vicende sociali fra cui si vengono elaborando i germi delle innovazioni legislative, che sono i segni apparenti della continua benchè lenta evoluzione della civiltà e degli apparati ad essa relativi. Viene in campo la scienza, con le sue molteplici e versatili fonti e manifestazioni.

E qui giova dire che il prodotto fu più abbondante, e più copioso il raccolto nella nostra *Rivista*.

Una effemeride scientifica ottiene già un utile risultato offrendo agli studiosi ed ai dotti l'occasione ed il campo opportuno ad un tempo per lo

sviluppo e la discussione delle idee, mercè una serie successiva di monografie e discettazioni, che, laddove non fossero ivi raccolte e conservate, o non verrebbero alla luce, per gli imbarazzi inerenti a qualunque lavoro di stampa, o andrebbero dimenticate e smarrite, per la lieve loro mole e subordinata importanza. L'interesse, conte suol dirsi, d'attualità è quello che caratterizza gli articoli di una Rivista; siccome poi uno dei pregi precipui di essa si è quello di essere una palestra aperta a tutte le opinioni e discussioni, sol che abbiano indole e dignità scientifica. Non ispetta però a me apprezzare il valore e l'interesse delle monografie che son venute pubblicando, alcune da me stesso dettate, altre elaborate su temi da me proposti o liberamente scelti. Avverto soltanto come, non tenendo conto che dei lavori compiuti da miei egregi collaboratori, italiani e stranieri, svariati ed importanti argomenti sono stati svolti così in tema di diritto, come in tema di procedura penale, come ancora in tema di altre discipline affini o ausiliarie.

Riservandomi di accennare poi a quanto riguarda gli studi pratici ed alcuni speciali problemi, noto frattanto con certa compiacenza il largo contributo recato dalla *Rivista* ad illustrare le basi fondamentali del magistero repressivo (Carrara, Rneder, Cisotti, Buccellati, ecc.), la dottrina generale del reato (sull'imputabilità — Schütze; sulle attenuanti — Geyer; sul tentativo — Oliva e Geyer; sull'iterazione — Carrara e Cianci; sullo stato di necessità e di legittima difesa — Buri, ecc.), il concetto e l'ordinamento della pena (Geyer, ecc.), la nozione di qualche importante classe o specie criminosa (in tema di falso — Sighele; di omicidio — Holtzendorff; di bancarotta — Buccellati; di reati politici — Brusa; di calunnia — Puglia; di ribellione e resistenza — Vico; di esercizio arbitrario delle proprie ragioni — Cianci; di polizia punitiva — Sala, ecc.). Non manca neppure qualche saggio di studi storici (sul diritto romano — Majno; sul diritto germanico — Tolomei, Gaudenzi, ecc.); e son copiosi quelli in materia di diritto penale internazionale (oltre un mio lavoro sull'estradizione, altri di Brusa, di Holtzendorff, di Wouters, ecc.).

Non minor sollecitudine si ebbero proceduta, studiata negli istituti suoi più controversi e bisognevoli di riforma, cominciando dal concetto e dall'esercizio dell'azione penale (Carrara, Aschettino, Sala, Vacca, ecc.) e dell'azione civile (Giuliani, Lozzi, Saripolos, Tolomei, Masucci, ecc.), per passare alle questioni di competenza (De Mauro), al sistema dell'accusa (Vacca), alle fonti ed all'escussione delle prove (Benevolo, Casorati, Ruspoli, Pincherle, Schütze), all'ordinamento della giustizia correzionale ed in particolare al sistema dell'appello (Cesarini, De Mauro), per giungere alla giustizia criminale ed alle istituzioni dei giurati, studiata così insè stessa, come nelle sue varie applicazioni in Italia ed all'estero (Casorati, Glaser, Brusa, Van den Heuvel).

Così poi in relazione al diritto come alla procedura, molteplici furono i lavori che comparvero nella *Rivista* ad attestare il prezioso concorso delle

scienze **fisiche** ausiliari alle nostre discipline, quando per indagini antropologiche (Lombroso), quando per illustrare qualche importante caso pratico in materia di psichiatria (Biffi, Tamburini, Tamassia), di veneficio (Aguglia, Tamassin), od altri argomenti di medicina-legale (Lussana, Vlacovich, Tebaldi, Falaschi), quando per **discutere** il sistema delle perizie medico-legali (Livi, Tebaldi, Franzolini, Tamassia, ecc.).

Dalle scienze ausiliari **alle** complementari, fra cui principalmente le discipline carcerarie, la **statistica** e la polizia preventiva.

Ma or non è **più** soltanto una collana di monografie che rappresenta l'opera della **Rivista Penale**, e debbo cominciare a porre in evidenza un altro compito che il Giornale si assunse **perchè** la scienza e la legislazione potessero ritrarne i migliori sussidi. Allato agli **studi** monografici in materia carceraria (Manfredini, Chimera, **Lucas**, Rnbbeno, ecc.) schierasi l'emporio di resoconti, informazioni, documenti, dati, notizie, che la **Rivista** va assiduamente raccogliendo da ogni parte, nel nostro e negli altri paesi, ed ordinando a servizio degli studiosi.

Qui comincia il secondo **ufficio** che **parvemi** debba spettare ad una effemeride scientifica, e che contribuisce a farne maggiormente apprezzare l'**utilità**.

Epperò, **poichè** sono a discorrere delle discipline complementari del diritto penale, la **Rivista** ebbe modo d'informare i suoi lettori sugli ordinamenti carcerari della Francia, dell'Austria, della Germania, dell'Inghilterra, del Montenegro, della Spagna, dell'America del **Nord**, della Cina, del Giappone; si occupò degli stabilimenti penali **italiani**; dette conto di associazioni e congressi **penitenziari**; seguì con ogni diligenza le vicende **delle più importanti** questioni in materia, quali il lavoro carcerario, il trattamento penale dei minorenni ed il patronato dei liberati dal carcere. Alla statistica penale e carceraria consacrò speciali sollecitudini, non solo per quanto **riflette** l'Italia, ma anche **rispetto** agli altri Stati, particolarmente la Francia, il Belgio, la Germania, l'Austria, l'Ungheria e la Spagna.

A questo punto **non posso tralasciare** dal far cenno di un lavoro, nella maggior parte d'indole statistica, cui la **Rivista Penale** attese con singolare impegno.

* *

Il difetto di continuità nelle nostre statistiche giudiziarie, da una parte, e la mancanza, dall'altra, di un indirizzo omogeneo e coordinatore delle Relazioni annuali, che i rappresentanti del P. M. pronunciano per l'inaugurazione dei lavori giudiziari, fece sorgere in me il pensiero di sottoporre ad **uno studio** speciale quelle medesime Relazioni, cercando di attingere da esse i dati **statistici** che altrove era impossibile rintracciare, ed al tempo stesso promuoverne una compilazione **più** soddisfacente e coordinata, **nonchè** maggiore interessamento nel pubblico a loro riguardo.

Incoraggiato dagli intelligenti nei primi conati, e secondato dagli stessi rappresentanti del P. M., venni ampliando e svolgendo sempre **più** il piano di **queste** Rassegne dei Discorsi d'apertura, **finchè** diedi loro un completo e regolare assetto, tosto che potei ottenere che la Commissione di riordinamento della statistica giudiziaria facesse sua ed ordinasse l'istituzione di un sistematico prospetto riassuntivo dei dati statistici, che da tre anni i signori Procuratori Generali delle Corti d'appello sono invitati ad allegare ai loro resoconti. **Ed è** questa un'utile innovazione, di cui non solo le Rassegne della **Rivista**, che la promosse, poterono vantaggiarsi, ma che riesce assai profittevole per gli studi statistici in generale, e per la compilazione dei Discorsi in particolare, i quali acquistarono per tal modo maggior pregio ed importanza.

Altre innovazioni di coordinamento debbono ancora introdursi in siffatte Relazioni, come fa avvertito nell'ultima Rassegna che **qui** ne fu fatta, **perchè** raggiungano veramente l'intento per cui sono istituite e si conservano; ma frattanto lo studio sintetico, comparativo e critico della nostra **Rivista** cerca di trarre da esse il miglior partito per infondere vita alle mute cifre della statistica giudiziaria, confrontare i risultati processuali da una ad altra **annualità**, da una ad altra giurisdizione, porre in evidenza le sagaci considerazioni e gli utili ammaestranti che l'esperienza e l'osservazione suggeriscono agli oratori della legge, trovando dal suo canto opportuna occasione per chiamare e richiamare l'attenzione degli studiosi, dei governanti e dei legislatori sulle controversie, sui difetti, sugli inconvenienti e sui fatti **più** notevoli che emergono nella pratica **giudiziaria** e nell'ambiente sociale.

Con la scorta di queste Rassegne fu, tra l'altro, possibile alla **Rivista** di segnalare la buona ventura di **un movimento** decrescente della **più alta criminalità** italiana. In mezzo al frastuono di empiriche declamazioni sull'incremento del delitto in Italia, sella proverbiale **marèa** crescente della nostra delinquenza, **parve** chimerica ed audace la nostra asserzione, e con artificiosi calcoli di alchimia statistica si cercava crearci attorno una corrente di **incredulità** e di **diffidenza**. Ma la **verità** era con noi, **perchè** noi eravamo coi fatti, studiati serenamente nella loro **giusta** e naturale espressione. L'assunto proclamato nelle nostre Rassegne rimase pertanto **vittorioso**, riscuotendo la solenne conferma dell'autorità parlamentare e governativa; mentre poi la **fortunata** diminuzione perdurando progredisce, e **sfata** anche l'ipotesi di una transitoria oscillazione.

* *

Queste migliorate condizioni della delinquenza italiana vanno parallele ad un altro **avvenimento**: l'abolizione di fatto della pena capitale, inaugurata nel 1876 dal ministro Mancini, auspice il lie Galantuomo. Qui pure non valgono artifici di sorta per impugnare l'**eloquentesignificato** della

duplice ventura, Per certo non può dirsi che l'aver risparmiato alle plebi lo spettacolo delle carneficine legali abbia avuto propriamente un effetto così immediato di moralizzarle o di rattenere i più malinclinati dalle criminose carneficine. Lascio ad altri arrischiarsi in così precipitata induzione. Per mio conto mi limito a constatare questo soltanto, che mi sembra fuori di contestazione, come cioè l'aver lasciati inoperosi gli strumenti patibolari, di sì vantata efficacia intimidatrice, non abbia menomamente influito a paralizzare le cause vere e più dirette che determinarono il movimento decrescente della criminalità, o altrimenti, non abbia influito a rendere più attive e diffuse le cause, individuali o sociali, che traggono al delitto.

La *Rivista Penale* ed i suoi operosi Collaboratori non si sono tuttavia ristretti dal proseguire gli studi e le indagini, specialmente d'indole sperimentale, che giovassero a vie più assicurare il trionfo della causa abolizionista. Storicamente e statisticamente, nei rapporti del diritto ed in quelli della politica, dal punto di vista della repressione e da quello della civiltà, scrittori italiani (Canonico, De Mauro, Castelli) e stranieri (Lucas, Keller, Thonissen, D'Olivecrona, Holtzendorff, Torres Campos) aggiunsero osservazioni ad osservazioni, fatti a fatti, non per discutere vanamente su principi astratti, su questioni di legittimità o di illegittimità, o smarrirsi in vuoti sentimentalismi, ma per sradicare dagli animi più timidi e restii il pregiudizio che la pena cruenta abbia una efficacia intimidatrice e moralizzatrice, e persuaderli invece che la sua attuale presenza nei Codici delle nazioni civili non è che una causa perturbatrice della dinamica repressiva. E d'altra parte la *Rivista Penale*, con le sue tinte di redazione, non trascurò di registrare e porre in vista quanti altri fatti, dati e documenti suffragassero all'uopo, così in paese come all'estero, attingendo alle statistiche giudiziarie, ai particolari delle esecuzioni, alle discussioni dei Parlamenti, alle inchieste dei Governi, e ad ogni altra fonte.

*
**

Gli studi speculativi e scientifici, e la raccolta dei relativi materiali ed elementi, costituiscono, io credo, una delle parti più attraenti di questo Periodico; ma non è tutto. La *Rivista Penale* si propose di essere un organo non solo della dottrina, bensì ancora, e con pari impegno, della giurisprudenza e della legislazione.

Come abbia provveduto a seguire ed illustrare il movimento di riforma nella legislazione italiana, ed in particolare in quello che suol dirsi il diritto comune del Codice penale, fu già accennato. Ma perchè potesse la *Rivista* recare qualche servizio anche alla formazione delle leggi, le correva obbligo di promuovere e sussidiare que' studi di legislazione comparata che sono oggimai indispensabili, oltrechè all'opera legislativa, anche ad un maturo ed efficace svolgimento del pensiero scientifico ed alle più intelligenti applicazioni della pratica, Ben disse il Mayer, trattando in queste pagine della

legislazione comparata, che « manca al debito suo quella legislazione penale, che, tutta in sé ristretta, si ostina a voler ignorare ciò che fanno le legislazioni straniere ». Nello scambio incessante delle idee e dei rapporti fra i popoli, lo studio della legislazione comparata è una necessità che s'impone, perchè ciascun d'essi sia in grado di erudirsi della esperienza fatta dagli altri, ed i progressi realizzati da ognuno possano profittare a tutti, compatibilmente alle peculiari esigenze, tradizioni e caratteristiche nazionali.

Lo studio delle legislazioni straniere è del pari impretegnabile condizione di una dottrina larga e progressiva, che, senza la cognizione del diritto positivo, in ogni sua manifestazione, mancherebbe di obiettivo concreto e di una delle sue più importanti fonti sperimentali. Infine la cognizione e la critica comparata delle leggi sono tra più efficaci strumenti per la loro retta intelligenza ed interpretazione, massime laddove trattasi di statuizioni concernenti soggetti identici o consimili.

La *Rivista Penale* si adoperò del suo meglio per fornire gli elementi più interessanti e copiosi a questi studi; e sembra che i suoi sforzi abbiano ottenuto l'intento, se il Mayer, più sopra citato, piacque attribuirle « il merito insigne (così egli scrisse) di ammaestrare i criminalisti di tutti i paesi con la esatta cognizione dei progressi essenziali che vanno facendosi strada nella legislazione penale di Europa, o meglio di tutte le parti del mondo civile ».

A quest'uopo la *Rivista* venne istituendo una *Collezione di Codici e leggi straniere*, che già comprende buon numero di testi legislativi stranieri fra' più attuali e reputati, spesso illustrandoli con annotazioni esplicative e comparative. Così, per darne un cenno, formangia parte di tale Collezione i Codici penali di Grecia, del Canton Ticino, di Olanda, di Ungheria; i Codici di procedura penale di Germania, del Belgio (Tit. prel.), di New-York; la legge sull'ordinamento giudiziario della Germania; le leggi sulla stampa di Malta, della Francia e della Grecia; le leggi sui marchi di fabbrica e di commercio del Belgio e dell'Olanda; le leggi francesi e austriache sull'ubbrichezza; la legge nord-americana sull'estradizione, ed altre parecchie; senza contare il testo di vari progetti di legge riportati sotto altre rubriche.

Nè con ciò parvemmo soddisfatto intieramente questo compito; chè, mediante una serie non interrotta di monografie e di corrispondenze di dottissimi collaboratori stranieri, si tenne la *Rivista Penale* ampiamente informata del movimento legislativo all'estero, della sua elaborazione, delle sue vicende, dei suoi risultamenti. Fra gli scritti più notevoli in argomento debbo notare quelli di Falzon sui reati di stampa secondo le leggi di Malta, di Thonissen e Pergameni sulle leggi belgiche in tema di arresto e detenzione preventiva, di Torres Carnpos sul diritto di grazia in Ispagna, di Verdussen intorno alla legge sull'estradizione nel Belgio, di Geyer relativamente alle leggi sulla stampa, al Cod. di proc. pen. e ad alquante altre leggi della Germania, di Limelette sul nuovo Codice penale del Lussemburgo, di Heil sull'opera legislativa più recente in generale e sul progetto del Cod. di proc. penale in

Ungheria, di Moldenhawer sulla sorveglianza speciale di polizia in Russia, di Lindon sulla giustizia **correzionale**, sui provvedimenti di polizia ed altri argomenti in Inghilterra, ecc. ; senza **contare** i molteplici articoli di redazione intorno a temi svariati di legislazione straniera, alcuno dei quali **più** specialmente illustrato, come, ad esempio, quelli che versano sull'usura, sull'**ubriachezza**, sui marchi di fabbrica, sui **giurati**, ecc.

Per siffatto modo, anche in questa parte la *Rivista Penale* cercò di supplire, raddoppiando i suoi sforzi, al difetto in Italia di istituzioni, libere od ufficiali, che, siccome avviene in altri paesi, provvedano i materiali, **si** **difficili** a rintracciarsi, **necessari** a quest'ordine di riccrhn e di studi.

Lo studio delle penali discipline **non** si esaurisce **nè** con le **lucubrazioni** dottrinali **nè** con la conoscenza delle leggi positive, nazionali e straniere: bisogna studiar queste ancora nella loro vita reale, nella pratica loro applicazione. D'altronde vi è un intero mondo di cultori delle nostre tliscipjine, che, come in ogni altro rmo del diritto, non vi attendono se non per intento professionale, nella pnestra del **fòro**. **Nè** quindi la *Rivista* avrebbe del tutto corrisposto alle esigenze scientifiche, nè sarebbe stata l'organo di tutti gli operai delle istituzioni repressive, se non avesse fatta la sua parte, e parte degna e cospicua, alla *Giurisprudenza*, intesa non **già** nel senso antico della *rerum divinarum humanarumque notitia*, ma in quello **più** moderno della applicazione prnticn della legge mercò lo studio dei **responsi** giudiziari e l'esegesi de' giurisperiti.

Versn in grossolano errore chi reputi di mero interesse professionale l'erudirsi nella giurisprudenza pratica. Questa, al contrario, è chiamata a **rendere** importanti e continui servizi alla legislazione ed alla dottrina. Ln legge, una volta snncitn. è rigida, immobile, muta : la giurisprudenza **non** il solo ufficio di conseguirne l'ossequio e l'applicazione, dissipando i dubbi, dirimendo le controversie; ma in mezzo all'ambiente sociale in cui vive, sospintn dalla scienza e dalla **civiltà**, facendosi eco dell'opinione e della coscienza pubblica, previene e matura non poche riforme legislative. La vita giudiziaria è il convegno d'ogni sorta di **difficoltà** che si sollevano nell'attuazione **della legge**; e quindi **offre** un contingente di **fatti**, di **questioni studiate** e **discusse**, di circostanze poste in evidenza, che **divengono** come una preparazione sperimentale agli ulteriori progressi della legislazione.

La dottrina, d'altro canto, è certamente libera e indipendente da qualsiasi **autorità**; ma, se essa deve procedere soprattutto per viadell'osservazione e dell'esperienza, quale copia d'ammaestramenti deve necessariamente scaturire dalla **varietà** indefinita delle gradazioni, delle **peculiarità** d'ogni specie e natura, che si attengono alle circostanze di fatto dell'uomo e della **società**, alla vita, ai costumi, agli affetti, agli interessi dell'uno e dell'altra,

frammezzo a cui il sapere giuridico cerca le condizioni e le norme del proprio sviluppo !

Se poi non vi è e non vi pub essere legge senza giurisprudenza, non vi è **nè** vi deve essere giurisprudenza isolata dalia scienza. Il dommatismo dei giudicati, non cementati da una critica severa, inaridisce la legge, di cui si smarriscono la ragione e lo spirito, per dar luogo ad una casistica volgare, gretta ed empirica. Contro questa, e questa soltanto, **avea** ragione di scagliarsi Quintiliano, chiamandola il patrimonio degli ignavi, il sollazzo dei poltroni — *diverticula desidiae*.

La *Rivista Penale* si propose ben altro facendo larga parte allo studio della giurisprudenza. **Essa ebbe** anzi in mira di reagire all'empirismo, che nei tempi odierni minaccia prevalere nella pratica **delfòro**, secondato da quella colluvie di Raccolte, di Collezioni, di Manuali, di **Repertori**, di Pron-tuari, di Sinossi, di Massimari, in cui, restaurando l'antica dolorosa serqua delle Prassi e delle Glosse, si **vuol** ridurre l'ars *boni et aequi* in pillole, in una meccanica servile ed arida di **formole** e di broccardi, che suona offesa alla **dignità** della legge, del **fòro** e della ragione umana, e che converte il diritto in un giuoco di pazienza, in un'operazione di **contabilità**, ed il tribunale in un ufficio di registrazione. No : la *Rivista Penale* cercò tenersi lontana dall'andazzo di quei glossatori, che speculano sulla lena affannata con cui **oggi** si cerca, sospinti dall'impeto degli interessi e degli attriti, tesaurizzare il tempo e arrivare presto alla meta, ed a cui bene s'adeguano gli strali di Napoleone e di **Bentham**, e s'adequerebbero i roghi di **espiazione** vaticinati da Leibnitz.

L'opera della *Rivista* nella raccolta dei giudicati è **hensi** diretta al maggiore e **più** pronto servizio dei pratici, ma in pari tempo s'ispira ad un alto concetto della giurisprudenza. Pur frugando in ogni **più** riposto angolo della pratica i risultati della sapienza e **dell'attività** giudiziale, nessuna decisione di qualche importanza omettendo di **riportare** o riassumere, e registrando da **ultimo** nell'*Indice generale* di ogni annata tutte quelle che in altre effemeridi siensi venute pubblicando ; tuttavia, con le assidue chiose di riferimento, di esplicazione, di critica, pone ogni studio **affinchè** la ragione e non l'autorità, l'analisi filosofica e non l'empirismo **casistico**, guidino lo studio e l'interpretazione della legge. Con le sue note illustrative la *Rivista* si prefigge **ancora** di volgarizzare con opera quotidiana la dottrina, farla penetrare **più** agevolmente nella pratica; **nonchè** segnalare i difetti e le **ambiguità** della legge e sollecitarne l'emenda.

Inoltre la interpretazione razionale della legge vi fu promossa con frequenti studi esegetici intorno agli istituti e soggetti **più** controversi. Fra i **più** notevoli mi piace ricordare, rispetto alla procedura, quelli di **Manfredini**, Carrara, Pagani, Gatteschi, Narici, Casorati, **Semmola**, su temi relativi alla formazione del giuri od **alla** posizione delle questioni; di Pagani, Lozzi, Campani, Catteschi, **Masucci**, **Benevolo**, in argo-

mento di appello e di cassazione; di Chiriatti, Condorelli, Vacca, in materia di parte civile; di Casorati, Romano, Vacca, in ordine alla detenzione preventiva ed all' libertà provvisoria; di Vacca e Lessona, in materia di competenza; di Coceani, Vacca, Morisani, in argomenti relativi all' istruttoria; di Campani e Giuliani, sui registri penali; di Narici e Casorati, in tema di amnistia; di Pincherle e Gatteschi, in tema di ammonizione; di Sala, sui verbali dei dibattimenti; di Parlato sulle pregiudiziali civili; — e rispetto al diritto materiale, comune o speciale, di Manfredini e Cisotti, in argomento di applicazione o decorrenza di pena; di Sighele, Cassuto, Cisotti, Merli, in materia di falso; di Renevolo, Seiscio, Cianci, in argomento di furto; di Rizzuti, in tema di stupro; di Giuliani, intorno al regolamento sulla sanità pubblica, ecc.

* *

Nel *Programma* che è posto in capo alla *Rivista* io scriveva: « Un pensiero di armonia e di unità deve regolare ed assimilare le tre parti in cui la *Rivista* si distingue, trattandole in modo che l'una con l'altra si soccorrano e vicendevolmente si avvantaggino. Raccogliere insieme l'esame dei principi e l'applicazione che ne possono fare la legislazione e la pratica; fondare un archivio completo di diritto penale, in cui s'intreccino ad una volta le elucubrazioni scientifiche ed i risultati della pratica, e che, mercè un lavoro di coscienziosa critica, possa esercitare un'utile influenza nel cammino della legislazione e della giurisprudenza! questo è il compito supremo che mi son prefisso mercè la pubblicazione della *Rivista*. »

È questo pensiero di armonia, di coordinamento e di vicendevoli rapporti fra la dottrina, la legislazione e la giurisprudenza fu appunto quello che ispirò l'opera della *Rivista Penale* nel decennio testè trascorso. La rapida rassegna che ne è tracciato, parmi ne faccia testimonianza.

* *

Simbolo e complemento di quest'opera armonica e coordinatrice è una ultima e distinta sezione della *Rivista*, della quale debbo pure dar conto: il *Bollettino Bibliografico*.

Dapprima comparvero confuse nel testo e distribuite in più rubriche le recensioni e gli annunci delle pubblicazioni interessanti le penali discipline. Nel quinto anno però fu provveduto ad un migliore assetto di questa importantissima rubrica, e con separata impaginatura venne inaugurato il *Bollettino Bibliografico*, col proposito di registrarvi e assumervi in critico esame quanti libri, opuscoli, documenti, articoli di giornali venissero alla luce in Italia o all'estero, ed interessassero, direttamente o indirettamente, la dottrina, la legislazione o la giurisprudenza in materia di diritto repressivo. Talune recensioni (fra le mille di cui si compone il Bollettino della

Serie testè chiusa) ebbero proporzioni e carattere di vere monografie; tutte furono composte in modo che gli studiosi della materia potessero attingervi le notizie necessarie per formarsi un adeguato concetto delle pubblicazioni annunciate.

Seguendo l'esempio delle Riviste più reputate, ed il sistema che mi sembra più acconcio per quest'ordine di lavori, le recensioni bibliografiche non recarono mai la firma di autori. Riserbandando alla Direzione del Periodico il delicato e difficile ufficio della bibliografia, parvemi di assicurarne la maggiore serietà, dignità e indipendenza. Importante è il servizio che la critica bibliografica può rendere alla scienza, ma torna troppo pericoloso e funesto l'abbandonarne l'esercizio alle individuali iniziative, bene spesso ispirate o da sentimenti servili, o da intenti di bassa rappresaglia, o da patti e interessi di artificiose ed equivocate solidarietà.

Mercè il *Bollettino Bibliografico*, d'altronde, la *Rivista Penale* ebbe modo di affermare la propria personalità. Non già che essa si sia proposta di costituirsi in una scuola chiusa a chi non seguisse un determinato indirizzo scientifico; tutt'altro: la *Rivista* si onora sempre di essere, come è già detto, una palestra aperta a qualsiasi discussione, allo sviluppo ed al patrocinio di ogni assunto scientifico, legislativo, o esegetico. Ma appunto per lasciare la massima libertà di opinione ai suoi Collaboratori, essa riserba la propria libertà di apprezzamento nei lavori di redazione, e specialmente nelle recensioni bibliografiche, di quelli e di queste assumendo io tutta e piena la morale e scientifica, come la legale, responsabilità.

* *

Inaugurando la *Seconda Serie* di questa *Rivista*, non mi basta confortarmi volgendo lo sguardo al lavoro compiuto ed ai risultati che posso lusingarmi aver ottenuto. Giova meglio spingere l'occhio innanzi sulla copia del lavoro che rimane a farsi.

Vana pretesa sarebbe la mia se presumessi misurare alla stregua del cammino percorso quello che resta a percorrere. Ben ponderando, avrei anzi ragione di scoraggiarmi nell'opera che è intrapresa: così lontana si presenta spesso la realtà degli ideali vagheggiati.

Per quanto modeste possano essere tuttavia le aspirazioni mie e della *Rivista*, grandi e molteplici sono le esigenze che la scienza e la legislazione, in un avvenire più prossimo, possono e debbono verso di noi spiegare, perchè l'opera nostra sia per riuscire proficua al progresso delle idee e delle istituzioni.

La scienza. — Se la teoria dei ricorsi storici, coordinata al fenomeno incontrovertito dell'atavismo, fosse vera, converrebbe dire che oggidi la scienza subisca uno di tali ricorsi, che, sotto nuove sembianze, risuscita metodie postulati già inesorabilmente condannati dall'umana ragione. Comunque sia,

una bufera di empirismo attraversa le sfere della dottrina, e ne disturba le più vitali funzioni, compromettendone il movimento evolutivo. Ma la scienza, come la civiltà, non si arresta nel suo trionfale cammino per vicende umane o sociali, e degli errori degli uomini e dei popoli trae anzi partito, in omaggio alla legge universale della causalità, per concepire ed attuare nuovi e continui progressi. Da quelli stessi elementi periclitanti, che, nel grande attrito della vita odierna e nelle nuovissime scoperte ed aspirazioni dell'ingegno umano, forniscono le più strane aberrazioni all'empirismo, una filosofia veramente razionale e seriamente positiva deve poter attingere i fattori ed i migliori sussidi per un efficace e sicuro progresso della scienza. A servizio della quale la nostra *Rivista*, nell'ambito di quelle discipline allo studio delle quali è rivolta, e che, troppo imbevute ancora di metafisica e di scolastica, più scoperto offrono il fianco alle empiriche e retoriche fatuità, senza pregiudizi, senza intolleranze, senza sdegni, si consacra e si consacrerà, con un solo intento supremo: — quello di concorrere, sia pure in piccola parte, al trionfo della verità.

La legislazione. — Si può ben dire che in venticinque anni dacchè lo Stato italiano è costituito, la legislazione penale non ha fatto molti passi sul cammino del progresso. Immutati o poco meno rimasero i suoi Codici, calcati, meno il toscano, sulle orme francesi; le sue leggi particolari, tranne poche eccezioni, sono ancora quelle che governavano, in tempi di transizione, il piccolo Piemonte. Il sistema carcerario, gli ordinamenti processuali, i provvedimenti di polizia, l'organismo della magistratura, per accennare ai soggetti principali, sono quelli stessi che vigevano venticinque anni or sono nel reame di Sardegna. Non vi è giurista od uomo di Stato che non trovi tutta questa congerie di istituzioni bisognevole di larghe e radicali riforme; e nell' frattempo furono innumerevoli i voti ed i conati per promuoverle e concretarle. Innumerevoli e svariatissime furono e sono anche le circostanze che vi si oppongono e coattroperano; e fra tutte principalissime quelle della varietà negli opinioni, della instabilità e scarsa coscienza nei propositi e di quella piovra del parlamentarismo, che, inaridendo le fonti più vitali dell'ambiente sociale, incaglia lo sviluppo naturale delle patrie istituzioni. Ma anche qui il progresso evolutivo non si arresta, e la causa delle riforme non si sgomenta. La *Rivista Penale* ha un vasto campo da coltivare e da mietere. Essa proseguirà animosa nella via intrapresa. L'unificazione penale con la sanzione del nuovo Codice, si lungamente atteso; la riforma carceraria, sulla base del sistema penitenziario irlandese e dell'assiduo lavoro; l'abolizione delle giurisdizioni speciali, in omaggio alla eguaglianza dei cittadini; il rinnovamento del meccanismo processuale, per una più efficace e pronta azione repressiva ed il maggior rispetto della libertà e dignità individuale; il riordinamento della magistratura, onde rialzarne il credito ed il decoro; la riabilitazione delle funzioni della polizia, depurata da tutti que' congegni che ne falsano il carattere, più seriamente ordinandone e coordinandone gli uffici preven-

tivi: — ecco tanti argomenti di studio, tanti argomenti di discussione cui la *Rivista Penale* deve rivolgere le sue cure. E se a questi più generali soggetti si vogliono aggiungere i minori, quali, ad esempio, quelli che riflettono la stampa, i manicomi criminali, la recidiva, i giurati, le perizie mediche, la statistica giudiziaria, ecc., sconfinato è il programma dei lavori e delle indagini cui la nostra *Rivista* può e deve consacrarsi.

La *Rivista Penale* non ha promesse da fare: il passato risponde dell'avvenire. Ed è la fiducia che quei valorosi, italiani e stranieri, i quali mi anno sin qui assistito con tanto sapere e con tanto amore, mi continueranno assidui la loro solerte cooperazione. Ad essi mando un saluto cordiale ed esprimo la mia riconoscenza: saluto e riconoscenza particolari ai Collaboratori stranieri, che, in nome di una feconda solidarietà scientifica, la quale non conosce barriere di territori o di nazionalità, Si prezioso contributo recarono allo sviluppo della scienza italiana.

LUIGI LUCCHINI.